

I REQUISITI E LE GARANZIE FINANZIARIE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NELLA CATEGORIA 9 (BONIFICA DEI SITI)

dott. Eugenio Onori

segretario Albo nazionale gestori rifiuti

Sommario:

1	IL QUADRO NORMATIVO	40
2	I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE (DELIBERA 12 DICEMBRE 2001, N. 5)	41
1.1	Le attrezzature tecniche	41
1.2	Esecuzione di interventi di bonifica	43
1.3	Disponibilità di personale	44
1.4	Il responsabile tecnico	44
1.5	La capacità finanziaria	46
1.6	Entrata in vigore	46
2	IL DECRETO SULLE FIDEIUSSIONI.....	46
3	I RECENTI ORIENTAMENTI DEL COMITATO NAZIONALE	48

1 IL QUADRO NORMATIVO

L'obbligo d'iscrizione all'Albo per l'esercizio dell'attività di bonifica dei siti è stato originariamente previsto con l'articolo 16 del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, che rimetteva, però, ad apposito regolamento, mai adottato, la determinazione delle *"modalità e delle condizioni di iscrizione delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti ..."*. Tale disciplina è rimasta invariata e inattuata nelle successive reiterazioni del decreto legge, compresa l'ultima (decreto legge 6 settembre 1996, n. 462).

L'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto "Ronchi"), che ha riformato l'Albo, ha confermato l'obbligo d'iscrizione per le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti attribuendo all'iscrizione valore di atto abilitativo.

Il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, dei trasporti e del tesoro 23 aprile 1998, n. 406, recante il regolamento di organizzazione dell'Albo, ha inquadrato l'attività in esame nella categoria d'iscrizione 9, la quale è suddivisa, in base all'importo dei lavori di bonifica cantierabili, nelle seguenti classi:

- a oltre euro 7.746.853,49;
- b fino a euro 7.746.853,49;
- c fino a euro 1.549.370,70;
- d fino a euro 413.165,52;
- e fino a euro 51.645,69.

Tuttavia, l'iscrizione all'Albo diventerà obbligatoria solo prossimamente, a seguito del completamento delle norme tecniche, previste dall'articolo 30, comma 8, del DLG n. 22/1997 (1), costituite dal decreto interministeriale relativo alle garanzie finanziarie (fideiussioni) che devono essere prestate allo Stato ai fini dell'iscrizione e dalle delibere del comitato nazionale dell'Albo relative ai criteri e requisiti per l'iscrizione.

Il comitato nazionale ha da tempo provveduto ad emanare le disposizioni di propria competenza (delibera 12 dicembre 2001, n. 5, pubblicata sulla GU 18 gennaio 2002, n. 15) e a breve sarà emanato il decreto interministeriale relativo alle fideiussioni (2).

Comunque, il comitato nazionale, come già avvenuto per l'iscrizione nella categoria 10 (3), ha ritenuto, in vista della pubblicazione del decreto sulle garanzie finanziarie, di avviare le attività volte ad apportare, in tempi brevi, alcune modifiche alla delibera del 12 dicembre 2001. Tali modifiche hanno lo scopo di adeguare i criteri all'evoluzione che la materia ha avuto negli ultimi

(1) L'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 22/1997 prevede che le imprese che effettuano attività di bonifica dei siti devono iscriversi all'Albo entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle relative norme tecniche.

(2) Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dell'economia, previsto dall'articolo 30, comma 6, del DLG n. 22/1997. Nel momento in cui scriviamo il decreto è alla firma dei Ministri concertanti.

(3) Delibera del comitato nazionale 30 marzo 2004, n. 1. (GU n. 88 del 15.4.2004).

anni, anche a seguito della esperienza maturata con l'attuazione del decreto 471/1999 (4), e di completare alcune disposizioni sul piano operativo.

Vediamo, da vicino, i contenuti dei provvedimenti che porteranno alla piena operatività della categoria 9, nonché i possibili sviluppi delle disposizioni del comitato nazionale.

2 I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE (DELIBERA 12 DICEMBRE 2001, N. 5)

Il provvedimento, che si compone di quattro articoli e sei allegati, stabilisce:

- a i criteri relativi alla disponibilità delle attrezzature tecniche;
- b i criteri per la dimostrazione dell'esperienza maturata nel settore;
- c le dotazioni e la qualificazione del personale;
- d i requisiti dei responsabili tecnici;
- e gli importi relativi alla capacità finanziaria.

È opportuno precisare che la deliberazione in esame stabilisce i requisiti "minimi" per l'iscrizione. Tali requisiti, cioè, sono indispensabili ai fini dell'iscrizione nella categoria 9. Resta salvo, però, l'obbligo per l'impresa di disporre delle dotazioni che in sede operativa risultino effettivamente necessarie per lo svolgimento della specifica attività.

Ciò significa, ad esempio, che in sede di gara potranno essere richiesti ulteriori requisiti e condizioni in relazione allo specifico intervento di bonifica da eseguire.

1.1 Le attrezzature tecniche

L'allegato "A" alla delibera del comitato nazionale dell'Albo 12 dicembre 2001 contiene un elenco di attrezzature ritenute idonee per l'esecuzione degli interventi di bonifica. Reca, inoltre, il valore che tali attrezzature devono avere per ciascuna classe d'iscrizione.

1. air-line	9. miniescavatore	17. filtri (per polveri, vapori, ecc.)	25. impianto di ventilazione termico dotato di misurazione di esplosività in linea	32. mezzi per movimento terra	39. stazione di stoccaggio provvisorio rifiuti e caricamento
2. apparecchi di comunicazione	10. campionatori	18. generatore portatile/carrellato	26. impianto fisso o mobile di disidratazione fanghi (comprensivo di sistema di dosaggio di polielettrolita)	33. pompe	40. stazione fissa di trattamento
3. aspiratori	11. centrifuga trasportabile per rifiuti/disidratrice	19. gru manuale	27. impianto mobile/fisso di trattamento rifiuti	34. protezioni individuali	41. transenne per delimitazione

(segue)

(4) DM 25 ottobre 1999, n. 471 - regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

4. attrezzature per rilievi geofisici	12. compressori	20. gruppo di trattamento/filtraggio acque	28. laboratorio fisso o mobile per analisi chimiche o geologiche	35. quadri elettrici mobili	42. ultradoccia
5. attrezzature per escavazione	13. elettropompe	21. gruppo elettrogeno	29. lampade lampeggianti	36. reggettratrice ad aria compressa per fusti	43. unità di decontaminazione
6. attrezzature per prelievo campioni e loro conservazione	14. esposimetri portatili	22. idro pulitrice	30. misuratore di gas interstiziale nei terreni	37. sistema di triturazione fusti	44. unità di riscaldamento
7. autocarro	15. estintori	23. impianto di depurazione reflui gassosi	31. muletto	38. superfusti	45. vaglio
8. utorespiratori	16. estraattore	24. impianto di inertizzazione trasportabile			

Tabella 1
Elenco attrezzature

È importante sottolineare, per le conseguenti implicazioni, che l'elenco in esame, come precisa la delibera, è un elenco meramente esemplificativo e non esaustivo.

In base a questo criterio sembrerebbe addirittura possibile dimostrare il possesso dell'idoneità tecnica mediante la disponibilità di attrezzature non ricomprese nell'elenco, ma che possono essere riconosciute idonee per l'esecuzione di specifici interventi di bonifica.

Tale impostazione, che tiene conto delle peculiari caratteristiche dell'attività che si sottopone a iscrizione, non garantisce, però, una uniformità di giudizio da parte delle varie Sezioni regionali che devono deliberare sulle domande d'iscrizione.

Mentre per stabilire il numero e le tipologie di attrezzature è stato adottato un criterio non vincolante, per determinare il loro valore sono stati tassativamente fissati, per ciascuna classe d'iscrizione, determinati importi. L'impresa interessata, pertanto, deve dimostrare che le attrezzature di cui dispone hanno un valore almeno pari a quello fissato per la classe nella quale richiede l'iscrizione.

Classe E	Classe D	Classe C	Classe B	Classe A
euro 92.962,00	euro 232.406,00	euro 413.166,00	euro 981.268,00	euro 1.136.205,00

Tabella 2
Valore delle attrezzature

Con la domanda d'iscrizione l'interessato deve presentare una scheda tecnica per ciascuna attrezzatura in sua disponibilità. In tali schede devono essere descritte le caratteristiche delle attrezzature e ne deve essere indicato il valore.

Al fine di dimostrare il valore delle attrezzature, si lascia all'impresa di scegliere se presentare una perizia giurata o apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 20 dicembre 2000, n. 445.

L'impresa inoltre deve dimostrare la piena disponibilità delle attrezzature mediante il possesso di idoneo titolo giuridico.

1.2 Esecuzione di interventi di bonifica

Al fine di stabilire i requisiti d'idoneità tecnica per l'iscrizione nella categoria 9, la deliberazione 12 dicembre 2001 prende in considerazione anche la pregressa esecuzione di interventi di bonifica.

Questa disposizione attua la previsione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), del DM n. 406/1998, il quale annovera, tra gli elementi che concorrono a formare l'idoneità tecnica dell'impresa che si iscrive all'Albo, anche l'eventuale esecuzione di opere o lo svolgimento di servizi nel settore per i quali è richiesta l'iscrizione.

In particolare, la delibera prevede che l'impresa interessata debba dimostrare di aver eseguito interventi di bonifica o di aver partecipato ad operazioni parziali che hanno concorso ad un intervento complessivo di bonifica per i seguenti importi:

Classe E	Classe D	Classe C	Classe B	Classe A
Non richiesta	Non richiesta	euro 774.685,00	euro 3.873.427,00	euro 6.455.711,00

Tabella 3
Importi lavori di bonifica eseguiti

Tale disposizione, come si vede, riguarda solamente l'iscrizione nelle classi A, B e C; l'avvenuta esecuzione di interventi di bonifica non è invece richiesta per l'iscrizione nelle classi D e E.

Il comitato nazionale, infatti, nel determinare i requisiti che concorrono a definire la qualificazione tecnica delle imprese, ha anche tenuto conto dell'esigenza di non creare barriere insormontabili all'ingresso degli operatori nel settore di attività in esame.

In particolare, le imprese interessate all'iscrizione nelle classi A, B e C, devono dimostrare di aver eseguito interventi di bonifica per un importo complessivo non inferiore al 50% del limite superiore della classe nella quale si richiede l'iscrizione. Ad esempio, per l'iscrizione nella classe B (fino euro 7.746.853,49), l'importo non deve essere inferiore a euro 3.873.427,00.

Per la classe A (oltre euro 7.746.853,49), la quale è priva del termine di limite superiore, il 50% è calcolato convenzionalmente su un importo di euro 12.911.422, 00.

Almeno uno di tali interventi di bonifica deve avere un valore non inferiore a quello fissato per la classe d'iscrizione.

Gli interventi di bonifica devono essere stati iniziati, eseguiti regolarmente e con buon esito negli ultimi sette anni che precedono la data di domanda d'iscrizione.

L'esecuzione degli interventi di bonifica è documentata con i certificati di regolare esecuzione o di collaudo rilasciati dal committente o dalla stazione

appaltante. Tali documenti devono contenere una dichiarazione con la quale viene attestato che gli interventi di bonifica sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Se gli interventi hanno dato luogo a contenzioso, ne deve essere indicato l'esito.

Per calcolare il valore degli interventi devono essere considerati gli importi contabilizzati al netto del ribasso d'asta, incrementati dalle eventuali revisioni dei prezzi e dalle risultanze definitive dei contenziosi eventualmente sorti per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio.

1.3 Disponibilità di personale

L'allegato "C" alla delibera del 12 dicembre 2001, riporta le dotazioni minime di personale con funzioni tecniche.

Classe E	Classe D	Classe C	Classe B	Classe A
2	6	8	12	15

Tabella 4
Dotazione personale tecnico

Il personale con funzioni tecniche deve essere munito di determinate qualificazioni in relazione a ciascuna classe d'iscrizione.

In particolare, la delibera stabilisce che per l'iscrizione nella classe A, nella dotazione di personale devono essere ricompresi almeno un laureato in Ingegneria, un laureato in Chimica e un laureato in Scienze Geologiche. Per l'iscrizione nella classe B, almeno un laureato in Ingegneria e un laureato in Chimica o in Scienze Geologiche. Infine, per l'iscrizione nelle classi C e D un laureato in Ingegneria o in Chimica o in Scienze Geologiche.

Viene, inoltre, disposto che per ogni cantiere in cui si eseguono interventi di bonifica deve essere prevista la figura del responsabile di cantiere

1.4 Il responsabile tecnico

Tra gli elementi che concorrono a formare il requisito di idoneità tecnica richiesto alle imprese che si iscrivono all'Albo, la figura del responsabile tecnico assume particolare rilievo.

Tale figura è stata istituita con il decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, recante il regolamento dell'Albo smaltitori.

Il nuovo regolamento dell'Albo (DM n. 406/1998), non solo ha confermato la figura del responsabile tecnico, ma ha anche individuato gli elementi idonei a definirne la professionalità.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del DM n. 406/1998, infatti, la qualificazione professionale del responsabile tecnico deve risultare da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione, dalla partecipazione ad appositi corsi di formazione. Il comitato nazionale provvede a fissare i criteri, i termini e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti professionali del responsabile

tecnico nonché a determinare i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione (5).

In sostanza, il regolamento dell'Albo pone in forte evidenza la questione del livello professionale del responsabile tecnico: per conseguire tale livello professionale occorre che intervenga il concorso di più fattori che devono riguardare sia la formazione teorica (titolo di studio o partecipazione ai corsi di formazione) sia la sfera operativa (esperienza maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione).

Al responsabile tecnico, cioè, si richiede una preparazione assai complessa.

Se si considera, inoltre, che il DM n. 406/1998 dispone che il responsabile tecnico debba essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti per il legale rappresentante dell'impresa, risulta evidente la previsione di una figura centrale, di un soggetto dotato di adeguata preparazione teorica e pratica nonché munito dei requisiti di onorabilità, la cui presenza è ritenuta indispensabile per qualificare l'impresa ai fini dell'iscrizione all'Albo.

In questo quadro, il comitato nazionale dell'Albo, con deliberazione 21 aprile 1999, ne ha definito le funzioni e le responsabilità.

Il responsabile tecnico, ha stabilito il comitato nazionale, *"è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme a tutela dell'ambiente e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumentali utilizzati"*.

L'allegato "F" alla delibera 12 dicembre 2001 contiene la tabella dei requisiti del responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 9.

Classe E	Classe D	Classe C	Classe B	Classe A
CF+2aa/D+2aa/ L o DU+1a	CF+3aa/D+3aa/ L o DU+2aa	CF+5aa/D+ 5aa/ L o DU+3aa	CF+DU+4aa/ DU+5aa/ CF+L+2aa/ L+4aa	CF+L+4aa/ L+5aa

Tabella 5
Requisiti dei responsabili tecnici

Come si vede da tale tabella, vengono utilizzati, in relazione alle diverse classi, tutti e tre gli elementi previsti dal regolamento: titolo di studio, esperienza maturata e partecipazione ai corsi di formazione.

Relativamente ai titoli di studio, sono ritenuti idonei solo determinati diplomi (geometra, perito tecnico, perito chimico, perito edile) o lauree (ingegneria, chimica, scienze biologiche).

Si evidenzia che gli anni di esperienza maturata nei settori di attività devono essere comprovati con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per importo

(5) I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione sono stati stabiliti con deliberazione 16 luglio 1999.

complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe d'iscrizione richiesta.

1.5 La capacità finanziaria

Al fine di dimostrare il requisito di capacità finanziaria l'impresa interessata deve dimostrare di disporre degli importi riportati, per ciascuna classe d'iscrizione, nell'allegato "D" alla delibera 12 dicembre 2001.

Classe E	Classe D	Classe C	Classe B	Classe A
euro 33.570,00	euro 77.469,00	euro 258.228,00	euro 1.032.914,00	euro 1.807.599,00

Tabella 6
Capacità finanziaria

Per dimostrare la disponibilità di tali importi, l'impresa può utilizzare gli elementi previsti dall'articolo 11, comma 2, del DM n. 406/1998 (volume d'affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, certificazioni sull'attività svolta).

Ai medesimi fini può essere presentata un'attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a euro 2 milioni e cinquemila, secondo lo schema allegato alla delibera sotto la lettera "E", o una dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e distinta per lavori, dell'impresa, per gli ultimi cinque esercizi.

1.6 Entrata in vigore

L'articolo 4 della delibera 12 dicembre 2001 dispone che l'efficacia della medesima decorre dalla data di entrata in vigore del decreto che deve stabilire le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie da prestare a favore dello Stato, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Tale disposizione è in linea con quanto stabilito dall'articolo 14 del DM n. 406/1998, in base al quale l'iscrizione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria.

L'articolo 4 della delibera 12 dicembre 2001, inoltre, deve essere coordinato con la norma transitoria prevista dall'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 22/1997. In base a tale norma transitoria, come abbiamo visto, le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti devono iscriversi all'Albo entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche che devono stabilire i requisiti per l'iscrizione nonché le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie.

2 IL DECRETO SULLE FIDEIUSSIONI

Il decreto interministeriale in corso di emanazione stabilisce le modalità e gli importi delle fideiussioni per l'iscrizione nella categoria 9.

Come disposto dall'articolo 14 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, la

garanzia finanziaria può essere prestata con fideiussione bancaria o con polizza fideiussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 (6).

Con la garanzia finanziaria il fideiussore (la banca o la compagnia di assicurazione) garantisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito, le somme che l'impresa sia tenuta a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie a operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino ambientale conseguenti alle inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione.

Inoltre la garanzia copre il risarcimento degli ulteriori danni derivanti all'ambiente, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (7).

La garanzia finanziaria ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione all'Albo e ha validità pari a cinque anni, o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione.

La validità della fideiussione è maggiorata di un ulteriore periodo di due anni. Durante questo periodo il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel corso dell'iscrizione. Decorso il termine degli ulteriori due anni, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione del fideiussore.

La Sezione regionale dell'Albo che, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del DLG n. 22/1997, ha accettato la garanzia finanziaria, dovrà comunicare tempestivamente e contestualmente al fideiussore ed al Ministero dell'ambiente gli eventuali provvedimenti di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dell'impresa dall'Albo. Alla Sezione regionale, inoltre, è affidato il compito, qualora ricorrano i presupposti e le condizioni, di escutere la garanzia.

L'articolo 3 del decreto fissa gli importi delle fideiussioni in funzione delle classi della categoria 9.

Classe	Importo
classe a)	euro 1.000.000
classe b)	500.000
classe c)	250.000
classe d)	90.000
classe e)	30.000

Nella definizione dell'entità della garanzia si è tenuto conto della pericolosità dell'attività di bonifica dei siti, nonché del fatto che, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 dicembre 1999, n. 471, per

(6) La legge 10 giugno 1982, n. 348 disciplina la prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato ed altri enti pubblici.

(7) La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), all'articolo 18, prevede che qualunque fatto doloso o colposo che comprometta l'ambiente obbliga l'autore del fatto stesso al risarcimento nei confronti dello Stato. Per la materia del danno ambientale la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

ogni intervento di bonifica deve essere prestata alla regione territorialmente competente apposita fideiussione in misura non inferiore al 20% del costo stimato dell'intervento. Si è ritenuto, pertanto, opportuno non duplicare tali garanzie e di fare riferimento alla classe di iscrizione all'Albo per l'attività in esame.

Si segnalano, infine, le agevolazioni previste per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema di eco-gestione e audit EMAS. Il decreto, infatti, dispone che alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento comunitario 93/1836/CEE si applica il trenta per cento degli importi previsti.

Tale disposizione è in linea con le previsioni comunitarie volte alla promozione, anche mediante l'utilizzazione di strumenti economici e finanziari, delle azioni volontarie poste in essere al fine di perseguire una sempre maggiore sostenibilità ambientale.

L'allegato "A" al decreto contiene lo schema, composto di 10 articoli, delle condizioni che regolano il rapporto tra il fideiussore e il Ministero.

I principali contenuti riguardano la delimitazione, il termine di decorrenza e la durata della garanzia.

Riveste particolare importanza la clausola che attribuisce alla società garante la facoltà di recesso. Viene previsto, infatti, che la società garante ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell'Albo, al Ministero e all'impresa.

In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni.

Sono stabilite, infine, le modalità di pagamento in caso di sinistro.

In particolare, viene disposto che, qualora ricorrano i presupposti per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell'Albo - con richiesta motivata inviata anche all'impresa - inviterà il fideiussore a versare al Ministero dell'ambiente la somma dovuta con la seguente procedura:

- a per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, il fideiussore provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;
- b per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la Società provvederà al pagamento a seguito di sentenza esecutiva.

3 I RECENTI ORIENTAMENTI DEL COMITATO NAZIONALE

Come già detto, il comitato nazionale, ha ritenuto, in vista della pubblicazione del decreto sulle garanzie finanziarie, di verificare l'attualità delle disposizioni contenute nella delibera del 12 dicembre 2001 con l'obiettivo di pervenire in tempi brevi a un aggiornamento delle stesse.

Il principale oggetto di riflessione è costituito dall'elenco delle attrezzature contenuto nell'allegato A " della delibera. Come abbiamo visto, l'elenco annovera ben 45 tipologie di apparecchiature che riguardano sia la fase precedente l'intervento di bonifica o di messa in sicurezza (alcune attrezzature utilizzate per la caratterizzazione del sito, come le attrezzature per i prelievi dei campioni o per rilievi geofisici e il laboratorio fisso/mobile per analisi chimiche o geologiche), sia specifici interventi di messa in sicurezza e/o bonifica dei siti (impianto di inertizzazione trasportabile, impianto mobile di trattamento rifiuti), sia la fase dello smaltimento dei rifiuti prodotti dall'intervento di bonifica (stazione di stoccaggio provvisorio, ecc.).

Per altro verso, viene stabilito che l'elenco ha un carattere meramente esemplificativo e non esaustivo. Si è già osservato sulla debolezza di questa impostazione.

Tenuto conto di queste criticità, il comitato nazionale sta riflettendo sull'opportunità di individuare un elenco di attrezzature, sicuramente di numero inferiore all'attuale, costituito da tipologie destinate all'attività di bonifica vera e propria e utilizzabili per diverse modalità di intervento.

Pertanto, va sempre tenuto presente che la delibera deve stabilire i requisiti minimi ai fini dell'iscrizione all'Albo. L'esigenza di prevedere attrezzature idonee per qualsiasi intervento di bonifica non può essere certamente soddisfatta in questa sede; infatti, solo con riferimento al particolare intervento risulta possibile individuare la specifica attrezzatura da utilizzare.

Questa impostazione, d'altra parte, garantisce certezza e conseguente uniformità di giudizio da parte delle Sezioni regionali dell'Albo.

L'altro punto di riflessione è costituito dalla richiesta del requisito del pregresso svolgimento di interventi di bonifica. Tale requisito, previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera d), del DM n. 406/1998, risponde all'esigenza di prevedere una effettiva qualificazione e professionalità delle imprese che devono svolgere un'attività complessa.

D'altro canto, è pur vero che anche soggetti di nuova costituzione possono essere muniti delle necessarie competenze e professionalità (tecnici e maestranze con esperienza maturata nel settore, idonee risorse strumentali e finanziarie).

Pertanto il comitato nazionale è chiamato a trovare un giusto equilibrio tra le esigenze di prevedere professionalità e competenze sperimentate e quelle volte a non ostacolare l'accesso all'attività da parte di nuovi soggetti comunque qualificati.

Si segnalano, infine, le ulteriori disposizioni all'esame del comitato nazionale (definizione della modulistica, modalità per dimostrare i requisiti), che saranno licenziate contestualmente alle eventuali modifiche alla delibera del 12 dicembre 2001.